



STATUTO

Associazione "La Casa di Cristina" Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore

ARTICOLO I

DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione "La Casa di Cristina - Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "La Casa di Cristina - ODV ETS".

L'Associazione è retta dalla normative di cui al D. Lgs. 117/2017. L'utilizzo delle indicazioni "Organizzazione di Volontariato" e "Ente del Terzo Settore" e/o degli acronimi ODV e ETS nella denominazione dell'associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

SEDE

L'Associazione ha sede in VIA ADIGE 71/73 65015 MONTESILVANO (PESCARA).

L'Organo di Amministrazione ha la facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché essa permanga nell'ambito territoriale della Regione.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ARTICOLO II

SCOPO

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione persegue le proprie finalità, in particolare quelle di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017 comma 1 lettere a) b) c) d) g) h) i) l) u) w).

L'Associazione, quindi, opera esclusivamente su base di volontariato nei seguenti settori: sociale, socio-assistenziale, ludico motorio, della beneficenza, esclusivamente in favore di persone svantaggiate in situazione di disabilità di qualsiasi tipo, e delle loro famiglie, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. L'Associazione persegue il proprio scopo anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

a) stabilire e mantenere rapporti con gli Organi governativi e

legislativi internazionali, europei, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;

b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario a tutela delle persone con disabilità e loro familiari;

c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità, proponendo alle famiglie ogni utile informazione anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

d) promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso il percorso di "presa in carico";

e) promuovere la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività istituzionali;

f) promuovere lo sviluppo di strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi - ludico motori - pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali, anche in modo tra loro congiunto;

g) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattino prioritariamente i temi afferenti alla disabilità;

h) assumere, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la loro particolare disabilità non siano in grado di partecipare pienamente alla vita sociale.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'Organo di Amministrazione.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività gratuita e spontanea di volontariato dei propri associati.

L'Associazione adotterà disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione si avvale, come sopra previsto, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Il rimborso può essere erogato anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000 purché non superi l'importo di EUR 10 giornalieri e EUR 150 mensili e l'Organo di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, che deve considerarsi sempre esclusa per le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue o di organi.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO III PATRIMONIO

Per il perseguimento dei fini statutari dell'Associazione e per garantire il funzionamento, il patrimonio viene assicurato dai soci fondatori come indicato nell'atto costitutivo. L'associazione, salvo quanto previsto dall'art. 33 c. 3 D. Lgs 117/2017, può trarre le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6 D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio inoltre è costituito:

- da eventuali beni immobili e dalle somme conferite a titolo di liberalità o di legato dai soci fondatori e di quanti condividano gli scopi della Associazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Associazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione del

patrimonio.

L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.

ARTICOLO IV

ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.

Le quote associative annuali sono stabilite dal consiglio direttivo. Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

L'adesione all'associazione non prevede obblighi di finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento originario, se previsto, e alla quota annuale.

È sempre facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori a favore dell'associazione.

Tutti i versamenti, a qualunque titolo effettuati, sono a fondo perduto.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti dei soci fondatori.

ARTICOLO V

SOCI FONDATORI E SOCI ADERENTI SOSTENITORI

I soci fondatori sono coloro che hanno dato vita alla Associazione. Essi conservano tale qualità versando la quota annuale, determinata dall'Organo di Amministrazione.

Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione dell'Organo di Amministrazione, che versano ogni anno la quota associativa eventualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta all'Organo di Amministrazione, che deve provvedere entro sessanta giorni.

In caso di rigetto della domanda, la deliberazione di rigetto deve essere motivata ed essere comunicata per iscritto all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

In caso di accoglimento della domanda l'iscrizione deve essere annotata sul libro dei soci.

Diritti e doveri dei soci. Tutti i soci, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare la quota associativa;
- 4) a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese. Ogni associato ha comunque il diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione e presso la sede dell'Associazione.

Cessazione della qualità di socio: La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

DER

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera

raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

ARTICOLO VI ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Organi della Associazione sono:

- l'assemblea dei soci,
- il consiglio direttivo - organo di amministrazione;
- il presidente;
- L' organo di controllo (eventuale)
- il Comitato Tecnico-Scientifico.

L'elezione degli organi dell'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO VII ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data della riunione mediante affissione di avviso nella bacheca della sede sociale e contestuale comunicazione via lettera o mail con il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci, i Soci minorenni mediante chi legalmente li rappresenta, purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non può avere più di tre deleghe. Ogni associato ha diritto ad un voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento

dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge e nomina o revoca i componenti degli organi sociali;
- b) elegge e nomina o revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

OBB

L'Assemblea Straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti di carattere straordinario e di interesse generale all'ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Organo di amministrazione il quale nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione devono intercorrere almeno sei ore.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 7 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ARTICOLO VIII

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, eletto dall'Assemblea degli Associati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri su decisione dell'Assemblea ordinaria i quali durano in carica cinque anni, e possono essere riconfermati.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente.

All'atto della costituzione della Associazione i Fondatori nominano i componenti del Primo dall'Organo di Amministrazione.

I membri dell'Organo di Amministrazione decadono dalla carica dopo numero tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dall'Organo di Amministrazione:

a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Associazione.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta del Comitato dei soci fondatori.

ARTICOLO IX

POTERI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. I suoi compiti sono:

- Eleggere il Presidente e il vice presidente,
- Determinare eventualmente la quota associativa annuale
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale
- Stabilire l'eventuale quota associativa e gli eventuali

contributi straordinari

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo convocato dal Presidente con l'invito dell'ordine del giorno, si riunisce, di norma, in seduta ordinaria almeno due volte l'anno.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante l'invito ai membri dell'organo a mezzo affissione di avviso presso la sede sociale e contestuale comunicazione in qualsiasi forma (anche a mezzo fax o e-mail) almeno cinque giorni prima ed, in caso di urgenza almeno un giorno prima con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Le adunanze dell'Organo di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO X

POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa. Gli atti di straordinaria amministrazione sono di competenza dell'Organo di Amministrazione il quale può delegare il Presidente e/o il Vice-Presidente per l'esecuzione degli atti dal medesimo deliberati.

Il Presidente convoca e presiede l'Organo di Amministrazione e gli altri organismi della Associazione.

Il Presidente, cura l'esecuzione delle deliberazioni dall'Organo di Amministrazione e altri organismi della Associazione e provvede

ai rapporti con gli enti, le autorità e le pubbliche amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli atti e affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'Organo di Amministrazione.

In casi di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente.

ARTICOLO XI

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E ORGANO DI CONTROLLO

Il Comitato Tecnico-Scientifico agisce nell'interesse degli scopi statutari della Fondazione su indicazione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione che li nomina tenendo conto del ruolo e delle competenze possedute in relazione agli ambiti di interesse che riguardano gli scopi della Fondazione.

Il Comitato Tecnico-Scientifico viene eletto e nominato dall'Assemblea la quale determina le sue funzioni.

Le cariche ricoperte dai membri del Comitato Tecnico-Scientifico hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati; possono essere sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del triennio in corso.

Il Comitato Tecnico-Scientifico può essere consultato ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, di concerto con il Presidente del Consiglio Direttivo:

- Formula annualmente proposte sulle iniziative della Associazione e provvede all'elaborazione e all'attuazione dei programmi delle attività tecniche, scientifiche, culturali e sociali della Associazione;

- Esprime i pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina e disciplina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'Organo di Controllo esercita i compiti e le facoltà previste dall'art. 30 commi 6-7-8 del D. Lgs. 117/2017.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ARTICOLO XII

LIBRI SOCIALI

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione deve tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 predetto, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1 predetto, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ARTICOLO XIII

BILANCIO

L'esercizio si chiude il trentuno (31) dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione entro il 30 aprile ovvero entro diverso termine, prorogato dal Consiglio Direttivo, che consenta il tempestivo deposito del bilancio stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a

ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, ogni anno, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro i medesimi termini sopra previsti per la definitiva approvazione. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

ARTICOLO XIV

SCIoglimento

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO XV

NORME DI RINVIO

Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 117/2017 e tutte le altre norme vigenti in materia di Organizzazioni di Volontariato ed Enti del Terzo Settore.

